

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1761

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZZI, LA MALFA, GORGONI, GUGLIELMO CASTAGNETTI, SBAR-
BATI CARLETTI, AYALA, ADOLFO BATTAGLIA, BIANCHINI,
ENZO BIANCO, BOGI, BONOMO, DE CAROLIS, DEL PENNINO,
DUTTO, GIUSEPPE GALASSO, SALVATORE GRILLO, MAMMÌ, MO-
DIGLIANI, NUCARA, ORGIANA, PAGGINI, PASSIGLI, PELLICANÒ,
POGGIOLINI, RATTO, RAVAGLIA, ITALICO SANTORO**

Disciplina della realizzazione delle opere pubbliche

Presentata il 21 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura il gruppo repubblicano della Camera presentò una proposta di legge (A.C. n. 6236) volta a disciplinare l'affidamento degli appalti di opere pubbliche di importo inferiore al limite di valore previsto dalla normativa comunitaria. Detta proposta conteneva tuttavia, in pendenza dell'entrata in vigore delle norme nazionali attuative della direttiva 89/440/CEE, una serie di disposizioni con valenza più generale concernenti specificamente la progettazione, la gestione dell'appalto e la normativa tecnica. Ora, emanato il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, appare opportuno che il legisla-

tore nazionale — sulla scorta dei principi e dei criteri contenuti in quella proposta — affronti il problema di dare ordine ad una situazione normativa di grave confusione che rischia in concreto di pregiudicare lo stesso risultato che la pubblica amministrazione intende perseguire con la realizzazione delle opere pubbliche.

D'altra parte va sottolineato come tale situazione sia principalmente il frutto del conflitto tra due esigenze contrapposte che hanno portato a valutazioni di politica legislativa divergenti in funzione, di volta in volta, della giusta preoccupazione di evitare pratiche distorsive o infiltrazioni criminali nel settore ovvero del-

l'altrettanto giusto intendimento di snellire e rendere più aderenti alla realtà le relative procedure.

La proposta presentata si muove nello spirito della normativa comunitaria e mira a ricondurre ad una logica unitaria il sistema degli appalti pubblici, privilegiando lo strumento contrattuale (mai messo in discussione nella teoria, ma di fatto stravolto da disposizioni ed atti incongrui) e le innovazioni procedurali e tecniche che possono, e debbono, supportarlo.

Piuttosto che procedere all'esame particolareggiato delle singole norme, appare opportuno soffermarsi brevemente sui punti qualificanti della proposta che è articolata in tre capi: il primo concerne le attività preliminari e di gestione dell'appalto (articoli 1-28), il secondo gli appalti di importo inferiore al limite comunitario (articoli 29-46) e il terzo le disposizioni finali e di attuazione (articoli 47-53).

Anzitutto deve sottolinearsi come preliminare e fondamentale per garantire un corretto risultato di qualsiasi sistema d'appalto sia la programmazione delle opere pubbliche, unita alla consapevolezza dei vincoli di carattere urbanistico e ambientale; il che vuol dire che l'accertamento e la valutazione delle esigenze, l'oculato impiego (anche sotto il profilo distributivo) delle risorse, la scelta delle aree e dei tracciati, l'inserimento nei sistemi urbani e territoriali assumono il valore di condizioni determinanti per l'azione realizzatrice della pubblica amministrazione (articoli 1 e 52).

Il gruppo di norme contenute negli articoli dal 2 al 12 mira a sottolineare il ruolo fondamentale che nell'attività costruttiva, e in particolare in quella promossa dalla mano pubblica, riveste la progettazione delle opere. Purtroppo, anche a causa delle scarse e insufficienti norme contenute nella vigente legislazione (vedi ad esempio l'articolo 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422) e di quelle recate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 maggio 1895, relative ai documenti e al contenuto dei progetti, ormai

superate dall'evoluzione culturale, tecnica e tecnologica, questa importante attività è stata trascurata sicché di fatto è ormai un puro frutto del caso che un'opera pubblica sia ben progettata.

La puntuale individuazione dei vari livelli di progettazione, e dei connessi atti contrattuali, con i vari gradi di approfondimento, può costituire un valido strumento per mettere ordine nella gran confusione normativa ed operativa attuale e per consentire alla pubblica amministrazione di tendere al migliore risultato dell'appalto.

Si richiama l'attenzione sull'articolo 11 che consente in particolari casi l'affidamento degli incarichi di progettazione a liberi professionisti, purché essi non esercitino attività imprenditoriali in senso proprio. Al riguardo può dirsi che l'apporto di professionalità esterne (peraltro da non generalizzare) può essere positivo per le strutture pubbliche, e per i funzionari in esse impiegati, non soltanto al fine di risolvere il singolo problema progettuale, ma anche — se oculatamente scelto — per assicurare un proficuo rapporto con il mondo della cultura certamente più pronto ad assimilare e a recepire nuovi indirizzi e nuove soluzioni.

Tali norme sono peraltro da porre in relazione con quelle contenute nell'articolo 49, concernenti la costituzione in ciascun capoluogo di regione di un organo in cui convergono le migliori professionalità pubbliche (ed eventualmente private) per la progettazione dei lavori di maggiore complessità ed impegno finanziario.

Ampio spazio è poi dedicato all'attività del direttore dei lavori (articoli 13 e 14), ma soprattutto del collaudatore i cui compiti vengono rapportati non soltanto alle più recenti acquisizioni tecnologiche ma anche alle particolari valutazioni relative al raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'amministrazione, con conseguente necessità di una più compiuta qualificazione dei soggetti incaricati (articoli 17-20).

Negli articoli 15 e 16 si affronta il problema della revisione dei prezzi, con l'intento di sottrarre quest'ultima a mec-

canismi poco trasparenti e non corrispondenti al reale andamento del mercato e in definitiva di ricondurla nell'ambito della contrattazione tra le parti.

Tra gli ultimi articoli del capo I, contenenti norme procedurali di vario genere, vanno segnalati, per il contenuto fortemente innovativo, l'articolo 24, che legittima i cittadini all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno per opere pubbliche imperfette e non funzionanti, l'articolo 26, che stabilisce in ogni caso l'esecutività dei contratti d'appalto (non c'è più bisogno di approvazione); gli articoli 25 e 28, inoltre, pur confermando istituti vigenti, ne esplicitano il valore particolare nel momento attuale. Infatti l'articolo 25 richiama un istituto proprio del diritto pubblico, la delegazione intersoggettiva, che per troppo tempo, nel settore in esame, è stato ignorato o impropriamente applicato: l'esplicito richiamo nasce dall'esigenza, in buona parte connessa allo stato non omogeneo di organizzazione e di funzionalità delle strutture pubbliche, di consentire che, ferme restando le competenze derivanti dal ruolo istituzionale di ciascuno, le procedure per la realizzazione delle singole opere siano poste in essere dai soggetti meglio organizzati.

L'articolo 28 invece, sulla scorta delle direttive comunitarie, sancisce in maniera inequivocabile l'abrogazione dell'istituto della cosiddetta concessione di opere pubbliche.

La disciplina introdotta con il capo II mira alla razionalizzazione procedurale dei sistemi di scelta del contraente e dei criteri di aggiudicazione, per garantirne la trasparenza ed il risultato, anche per gli appalti minori.

Le innovazioni principali rispetto alle norme vigenti e consolidate riguardano nella sostanza:

a) l'eliminazione del sistema dell'asta pubblica, di fatto già superato in linea generale con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e non più adottato da alcuno e che sarebbe peraltro incongruo richiamare per opere di importo limitato quali quelle qui disciplinate (articolo 30);

b) la riduzione dell'area, ora indefinita ed equivoca (spesso si maschera così una trattativa privata in senso proprio), dell'appalto-concorso (articolo 37);

c) una più puntuale disciplina dei casi in cui è possibile il ricorso alla trattativa privata (articoli 42-43);

d) una più efficace regolamentazione dell'istituto del cottimo fiduciario (articolo 44);

e) una razionalizzazione dell'istituto del subappalto (articoli 34 e 35);

f) la conferma dei criteri di aggiudicazione voluti dalle norme europee, con l'esclusione di medie ed altri artifici più o meno segreti (articolo 38);

g) una più trasparente disciplina del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la riduzione a parametri matematici di tutti gli elementi valutabili per renderli omogenei al prezzo (articoli 39 e seguenti).

Nel capo III sono ricomprese norme, alcune delle quali già in precedenza richiamate, che sottolineano momenti fondamentali delle valutazioni di politica legislativa poste a base della presente proposta:

a) il richiamo in funzione integrativa della disciplina recata dal decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, di recepimento della direttiva 89/440/CEE (articolo 50);

b) la delega al Governo per un riordino effettivo delle norme tecniche e procedurali che regolano la realizzazione dell'appalto di opere pubbliche (articolo 48);

c) la definizione dell'ambito di applicazione della proposta come legge-quadro per le regioni (articolo 47);

d) l'attribuzione, per il periodo di cinque anni, ad un funzionario specificamente individuato di tutte le competenze concernenti la singola realizzazione delle

opere pubbliche e conseguente separazione della responsabilità dei politici-amministratori che non dovranno ingerirsi nelle procedure attuative e di gestione (articolo 51);

e) l'abolizione — a decorrere dal 1° gennaio 1995 — dell'Albo nazionale costruttori (ANC) e la sua sostituzione con criteri di qualificazione, a valenza comunitaria, degli operatori del settore, basati sulla certificazione, da parte di enti ed organismi abilitati, dei sistemi di qualità adottati dalle imprese interessate al processo costruttivo.

Appare infine opportuno sottolineare come la presente proposta intenda offrire in maniera organica una serie di norme coordinate per la soluzione dei problemi fondamentali concernenti la realizzazione delle opere pubbliche, ma sia aperta a contributi ulteriori — come è peraltro già fatto palese con il rinvio alla potestà del Governo, o del ministro competente, per la definizione delle norme attuative — che possono pervenire non soltanto dal dibattito parlamentare, ma da quello ormai da tempo in atto nel Paese tra operatori e forze sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ATTIVITÀ PRELIMINARI E GESTIONE DELL'APPALTO

ART. 1.

(Programmazione).

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e tutti gli enti pubblici non economici debbono formare il programma triennale delle opere pubbliche di loro competenza e degli interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale programma è aggiornato ogni due anni.

2. Il programma è costituito dall'indicazione delle esigenze da soddisfare, dalla tipologia delle opere, dalla determinazione sommaria dei fondi da destinare ai singoli interventi, dalla localizzazione su base comunale e sovracomunale degli stessi, e, per le opere di maggiore complessità, comprende uno studio preliminare di fattibilità.

3. Per le opere di maggiore complessità e impegno finanziario la fase di programmazione è completata con conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle quali possono essere invitate anche le associazioni di categoria interessate, che possono comunque presentare osservazioni in ordine alle scelte tecniche della pubblica amministrazione.

4. La conclusione dei contratti di appalto delle opere pubbliche o di loro lotti funzionali è consentita soltanto se sia disponibile il relativo finanziamento e se si siano espletate le previste procedure di accertamento urbanistico-ambientale.

ART. 2.

(Studi, progetti e capitolati).

1. La realizzazione delle opere pubbliche è preceduta dalle attività di studio e di elaborazione necessarie a prefigurare e valutare preventivamente gli esiti attesi dal processo di costruzione. Tali attività si esplicano mediante la redazione di documenti tecnici che individuano e precisano le caratteristiche delle opere da realizzare.

2. Il progetto è il documento tecnico morfologico prodotto dall'attività di progettazione. Esso è costituito da un insieme di elaborati le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione delle opere di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell'opera e della procedura che si utilizzerà per provvedere alla sua esecuzione.

3. Il capitolato speciale è il documento tecnico esplicativo, che di norma accompagna il progetto, contenente gli elementi di specificazione delle caratteristiche tecniche dell'opera. Le forme e le modalità con cui tali elementi vengono espressi dipendono dal corrispondente livello di definizione del progetto nonché dalla natura dell'opera e dalla procedura che si utilizzerà per provvedere alla sua esecuzione.

ART. 3.

(Progettazione).

1. L'esecuzione delle opere pubbliche è preceduta, secondo le esigenze, dalla redazione di:

- a) progetti preliminari;
- b) progetti di massima;
- c) progetti esecutivi.

2. I progetti esecutivi relativi a interventi parziali o per lotti o stralci devono anche comprendere l'esame generale dell'opera complessiva da realizzare nonché gli elaborati di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Le tipologie dei progetti, come individuate dal comma 1, configurano rispettivamente livelli crescenti di definizione delle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. Sulla base delle norme tecniche previste dall'articolo 48 il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede a specificare per categorie e tipologie di opere le caratteristiche dei documenti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

ART. 4.

(Progetti preliminari).

1. I progetti preliminari riguardano le situazioni in cui debba essere preliminarmente individuata una impostazione tecnica, selezionata fra diverse possibili.

2. I progetti di cui al comma 1 sono finalizzati all'individuazione dell'impostazione tecnica ottimale e contengono le informazioni essenziali per:

a) documentare la valutazione comparativa che è stata effettuata fra le diverse impostazioni esaminate, anche con riferimento ai costi sia di realizzazione sia d'uso;

b) individuare i criteri di valutazione ed i parametri di giudizio adottati;

c) delineare sinteticamente le caratteristiche dell'impostazione prescelta mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi, tali da consentire la precisa individuazione dell'impostazione tecnica prescelta, anche in relazione a quelle escluse;

d) prefigurare la collocazione dell'opera entro l'ambiente circostante e, qualora si tratti di opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa, delineare il prevedibile impatto ambientale conseguente all'impostazione tecnica prescelta, anche in relazione a quelle escluse.

ART. 5.

(Progetti di massima).

1. I progetti di massima prefigurano gli esiti del processo di costruzione limitatamente alla configurazione e alle caratteristiche funzionali, spaziali e tipologiche del manufatto, nonché all'indicazione del suo costo prevedibile e dei tempi di realizzazione, senza procedere all'individuazione dettagliata delle parti costituenti l'opera, né alla specificazione della loro puntuale articolazione tecnologica.

2. I progetti di massima si compongono, di norma, degli elaborati sufficienti a definire:

a) le condizioni del sito e la collocazione anche urbanistica del manufatto progettato entro l'ambiente circostante, nonché l'impatto su di esso, qualora si tratti di opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi delle vigenti norme;

b) le caratteristiche di natura volumetrico-dimensionale e funzionale-spaziale del manufatto, espresse in forma descrittiva o prestazionale;

c) il preventivo sommario dei costi e dei tempi di realizzazione.

ART. 6.

(Progetti esecutivi).

1. I progetti esecutivi prefigurano gli esiti del processo di costruzione pervenendo alla definizione delle caratteristiche tecnologiche del manufatto e delle sue parti. Essi identificano, previo esperimento di sondaggi ed indagini geognostiche e geotecniche, l'opera da eseguire in modo tale da consentire l'individuazione analitica degli elementi strutturali, tecnici e funzionali di essa, la precisazione dei dimensionamenti e delle concrete modalità realizzative di tutte le parti funzionalmente essenziali, nonché la puntuale redazione del preventivo dei tempi e dei costi.

2. I progetti esecutivi si compongono, di norma, degli elaborati necessari a definire analiticamente:

a) le caratteristiche dimensionali e l'articolazione spaziale, funzionale e tecnologica dell'opera e delle sue parti costituenti;

b) i materiali, i componenti e le prestazioni d'opera necessari, specificati nella quantità, nel tipo e nelle caratteristiche e nei relativi prezzi unitari;

c) le modalità di esecuzione dell'opera e delle sue parti;

d) la collocazione anche urbanistica dell'opera nell'ambiente circostante, nonché l'impatto su di esso qualora si tratti di opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi delle norme in vigore.

ART. 7.

(Capitolati speciali).

1. In relazione al livello di definizione crescente delle caratteristiche delle opere da realizzare e alla corrispondente tipologia di progetto coerente con tale definizione, i soggetti attuatori adottano rispettivamente:

a) capitolati essenziali;

b) capitolati prestazionali;

c) capitolati oggettuali.

2. I capitolati oggettuali relativi ad interventi parziali o per lotti o stralci devono anche comprendere la definizione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni fornite dall'opera nel suo complesso.

3. I capitolati speciali, indicati al comma 1, configurano anche livelli differenziati di definizione delle caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative delle opere da realizzare e possono quindi essere utilizzati contemporaneamente ed in modo integrato.

4. Sulla base delle norme tecniche previste dall'articolo 48, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei

lavori pubblici, approva capitolati speciali-tipo per categorie e tipologie di opere.

ART. 8.

(Capitolati esigenziali).

1. Il capitolato esigenziale è di norma correlato ad un progetto preliminare, ne integra e precisa i contenuti mediante l'individuazione delle esigenze cui la realizzazione dell'opera è preordinata.

2. Nel capitolato le esigenze sono rappresentate in modo tale da identificare i requisiti funzionali essenziali che l'opera e le sue parti devono soddisfare.

ART. 9.

(Capitolati prestazionali).

1. Il capitolato prestazionale è di norma correlato ad un progetto di massima, ne integra e precisa i contenuti specificando le prestazioni che l'opera deve garantire.

2. Nel capitolato le prestazioni richieste sono indicate in modo tale di consentire l'identificazione dei requisiti tecnici essenziali dell'opera e delle sue parti.

ART. 10.

(Capitolati oggettuali).

1. Il capitolato oggettuale è di norma correlato ad un progetto esecutivo, ne integra e precisa i contenuti mediante l'individuazione e descrizione della configurazione tecnologica assegnata all'opera e alle sue parti, tale da assicurare l'identificazione qualitativa e quantitativa di ciascun elemento.

ART. 11.

(*Compiti di progettazione*).

1. I progetti sono di norma compilati dai soggetti attuatori, i quali possono tuttavia avvalersi, nel caso di interventi di particolare complessità o di insufficienza della propria organizzazione, degli uffici tecnici di altri enti pubblici o di liberi professionisti singoli od associati anche in forma cooperativa o societaria, purché non esercitino direttamente le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile.

2. I due schemi di convenzione per la delega o l'affidamento degli incarichi di progettazione sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Le amministrazioni appaltanti, prima di procedere alla nomina dei tecnici ai quali è affidato l'incarico di progettazione, verificano:

a) la rispondenza del *curriculum* professionale all'incarico e in particolare il comprovato svolgimento di precedenti incarichi di progettazione o di direzione dei lavori relativi ad almeno un'opera analoga;

b) l'entità degli importi di lavori pubblici progettati o diretti nei tre anni precedenti;

c) l'inesistenza dell'esercizio diretto di attività di cui all'articolo 2195 del codice civile.

ART. 12.

(*Approvazione dei progetti*).

1. L'approvazione dei progetti compete agli enti cui è attribuita o delegata l'esecuzione delle opere.

2. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere.

3. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non

hanno avuto inizio nel biennio successivo all'approvazione del progetto. La dichiarazione di indifferibilità ed urgenza cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio nell'anno successivo. Ambedue i termini rimangono sospesi nel caso di controversie giudiziarie.

4. Nel provvedimento di approvazione dei progetti esecutivi sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e, ove occorrono, delle espropriazioni. Il progetto esecutivo è all'uopo corredato dalle mappe catastali e dall'elenco delle ditte da espropriare.

5. Qualora nel corso dei lavori si appalesi necessario introdurre varianti al progetto originario, l'amministrazione, prima di procedere alla loro approvazione, è tenuta a sentire il parere del progettista dell'opera.

ART. 13.

(Direzioni dei lavori).

1. La direzione dei lavori è di norma affidata al progettista dell'opera.

2. Qualora l'amministrazione appaltante deliberi di affidare l'incarico della direzione dei lavori a liberi professionisti, deve procedere sulla base dell'apposito schema di convenzione approvato secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2.

ART. 14.

(Compiti della direzione dei lavori).

1. Fino all'entrata in vigore delle norme previste dall'articolo 48, il direttore dei lavori svolge direttamente o mediante assistenti i compiti previsti dalla presente legge e dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 350 del 1895. La designazione degli assistenti è comunque subordinata all'assenso dell'amministrazione appaltante.

2. Il direttore dei lavori è tenuto a verificare che, all'atto della consegna dei lavori, sia stato presentato:

a) il piano per la sicurezza nel cantiere;

b) l'elenco dei lavori che l'impresa appaltatrice intende subappaltare o affidare a terzi imprenditori ed eventualmente l'indicazione dei relativi subappaltatori.

3. Nell'espletamento dei suoi compiti, il direttore dei lavori è tenuto a garantire la vigilanza continua sui lavori, assicurando in particolare il puntuale rispetto delle prescrizioni per la sicurezza nel cantiere nonché l'osservanza delle disposizioni di carattere urbanistico-ambientale.

4. Spetta altresì al direttore dei lavori:

a) determinare le soluzioni tecniche che si rendano necessarie in applicazione delle indicazioni contenute nei capitolati prestazionali;

b) controllare i materiali e i componenti complessi per i quali sia richiesta l'osservanza di requisiti di carattere prestazionale e non esista possibilità di certificazione preventiva della qualità da parte di laboratori autorizzati;

c) disporre direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante, l'esecuzione di maggiori lavori non previsti, ma di cui si appalesi la necessità, purché non alterino la natura, la destinazione e la funzione dell'opera e non eccedano l'importo delle somme a disposizione dell'amministrazione, compreso il ribasso d'asta.

ART. 15.

(Revisione dei prezzi).

1. La revisione dei prezzi per gli appalti di opere pubbliche deve essere correlata a parametri corrispondenti al reale andamento del mercato, fatto salvo lo scomputo dell'alea contrattuale.

2. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a prevedere nel bando di gara o comunque prima della stipulazione dei contratti di affidamento dei lavori:

a) la data esatta di riferimento per il calcolo dell'eventuale compenso revisionale;

b) il metodo di calcolo della revisione-prezzi riferito anche al caso di slittamenti causati da proroghe per ritardi, non imputabili all'impresa esecutrice, che superino il 30 per cento del tempo previsto per l'ultimazione dei lavori;

c) i modi, i tempi e le voci d'opera non soggette a revisione-prezzi nel caso in cui le amministrazioni concedano anticipazioni.

3. Gli elementi indicati al comma 2 possono costituire oggetto di offerta da parte delle imprese qualora i lavori siano affidati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso il bando di gara indica tutti gli elementi prescelti e i relativi parametri di valutazione.

4. Il capitolato speciale d'appalto può stabilire che non si faccia luogo alla revisione dei prezzi, per periodi determinati o per l'intera durata dei lavori.

ART. 16.

(Penali e premi).

1. Nel bando di gara o nel contratto di appalto sono stabilite le modalità di calcolo ed i relativi importi delle penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori per cause imputabili in tutto o in parte all'impresa esecutrice.

2. Nel bando di gara o nel contratto di appalto possono essere stabilite le modalità di calcolo ed i relativi importi dei premi da erogare nel caso di ultimazione dei lavori prima della scadenza contrattuale prevista.

ART. 17.

(Collaudi).

1. I collaudi possono essere effettuati ad avvenuta esecuzione dell'opera o in corso di realizzazione. L'amministrazione ha comunque la facoltà di richiedere al collaudatore notizie e informazioni sullo stato di realizzazione dell'opera.

2. I collaudi in corso di realizzazione si riferiscono ad opere di notevole rilevanza o specializzazione tecnica che richiedano verifiche nel corso dei lavori o a parti di opere che non possano essere utilmente sottoposte al solo collaudo finale. Qualora i requisiti di progetto siano espressi in forma prestazionale, gli eventuali collaudi in corso di realizzazione riguardano, in particolare, anche il controllo delle prestazioni fornite dai vari elementi in opera.

3. I collaudi finali riguardano l'intera opera o parti di essa e devono tener conto dei collaudi eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti.

4. Il collaudo finale è diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità ed efficacia delle prestazioni, l'esattezza dei corrispettivi nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'amministrazione.

ART. 18.

(Certificati di regolare esecuzione).

1. Per i lavori non eccedenti l'importo di un miliardo di lire il certificato di collaudo è sostituito da un atto del direttore dei lavori che ne attesta la regolare esecuzione.

2. L'atto di cui al comma 1 può inoltre, su decisione dell'amministrazione appaltante, sostituire il certificato di collaudo per i lavori di importo superiore, purché l'importo dei lavori non ecceda i 2 miliardi di lire.

3. Il collaudo è in ogni caso obbligatorio ove vengano avanzate riserve da parte dell'appaltatore.

ART. 19.

(Soggetti collaudatori).

1. Il collaudatore, ovvero, nei casi di particolare complessità, la commissione di collaudo, è prescelto tra i dipendenti pubblici, purché dotati di idoneo titolo di studio, con esclusione degli appartenenti alla magistratura e assimilati, ovvero tra i liberi professionisti.

2. Per l'affidamento degli incarichi di collaudo l'amministrazione tiene conto del titolo di studio e della specializzazione nonché dell'esperienza maturata, avuto riguardo al tipo e all'importanza dell'opera da collaudare, secondo quanto indicato all'articolo 11, comma 3.

3. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni in attività di servizio, l'affidamento è subordinato a specifica autorizzazione delle amministrazioni stesse.

4. L'incarico di collaudo non può essere affidato a soggetti che versino nelle seguenti condizioni di incompatibilità:

a) abbiano preso comunque parte alla progettazione o alla direzione dei lavori dell'opera da collaudare;

b) abbiano già in corso di assolvimento due incarichi di collaudo;

c) siano comunque cointeressati ai lavori da collaudare;

d) abbiano, o abbiano avuto nei tre anni precedenti, qualora si tratti di liberi professionisti, rapporti professionali od economici con persone o imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla progettazione, alla realizzazione, alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori per l'opera da collaudare.

5. L'insussistenza delle incompatibilità di cui al comma, 4 deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati, sotto la loro personale responsabilità, contestualmente all'accettazione dell'inca-

rico. La firma apposta in calce a tale dichiarazione deve essere autenticata a norma di legge.

ART. 20.

(Attività di collaudo).

1. Le operazioni di collaudo, l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'ente appaltante devono essere compiute nel termine previsto dal capitolato speciale d'appalto e in ogni caso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Rimane comunque fermo quanto previsto all'articolo 5, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

2. Il certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 18 è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. L'ente appaltante provvede all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori, entro due mesi dalla scadenza dei termini previsti dai commi 1 e 2.

4. L'ente appaltante o l'amministrazione fornitrice dell'opera possono comunque procedere, in contraddittorio con l'appaltatore, a verificare la qualità dell'opera stessa anche dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

ART. 21.

(Corrispettivi).

1. I compensi ai liberi professionisti incaricati dalla pubblica amministrazione per progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche sono liquidati secondo le tariffe professionali vigenti alla data di ultimazione dell'incarico, ridotte del 20 per cento.

2. Qualora i professionisti di cui al comma 1, senza giustificato motivo, non completino l'incarico entro i termini previsti, gli onorari ad essi spettanti sono ridotti del 5 per cento per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di ritardo.

3. Prima di procedere al pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo, l'amministrazione o entè cui l'onere fa carico chiede al competente ordine professionale il visto sulle relative parcelle. Tale visto deve essere apposto o negato entro trenta giorni dalla richiesta e garantisce anche la rispondenza della tipologia degli atti elaborati al tipo di incarico affidato.

ART. 22.

(Garanzie fideiussorie).

1. I lavori di cui alla presente legge non possono essere realizzati se non previa stipula da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria a favore del soggetto appaltante, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. La garanzia concerne il risarcimento dei danni comunque derivanti all'amministrazione per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento.

3. La prestazione della fideiussione di cui al comma 1 esclude la prestazione di cauzioni.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del massimo ribasso, qualora l'offerta aggiudicataria presenti una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, l'aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una garanzia di importo superiore rispetto a quello indicato nel bando di gara.

ART. 23.

(Coperture assicurative per danni a terzi).

1. Chi esegue le opere di cui alla presente legge è obbligato a stipulare una assicurazione che tenga indenne l'amministrazione appaltante da tutti i rischi di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione, attestata dal direttore dei lavori. A partire da tale data, per opere il cui valore superi il minimo stabilito con

decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una assicurazione di durata decennale che tenga indenne il titolare dei lavori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, nonché una assicurazione contro la responsabilità civile per danni a terzi della stessa durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi.

2. Il progettista e il direttore dei lavori devono stipulare una assicurazione contro la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi, nonché per i dieci anni successivi. Qualora il progettista o il direttore dei lavori siano dipendenti dell'amministrazione appaltante, l'assicurazione è stipulata dalla medesima amministrazione.

ART. 24.

(Risarcimento dei danni patiti dai cittadini fruitori dell'opera pubblica).

1. I cittadini fruitori dell'opera pubblica sono legittimati a proporre azione di risarcimento del danno derivante da vizi e difetti che pregiudichino il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito con la realizzazione dell'opera stessa da parte della pubblica amministrazione.

2. L'azione è proposta nei confronti di tutti i partecipanti al processo costruttivo e la somma liquidata a titolo di risarcimento è impiegata per l'eliminazione dei vizi e difetti di cui al comma 1.

ART. 25.

(Delegazione intersoggettiva).

1. Gli interventi disciplinati dalla presente legge possono essere attuati, oltre che dai soggetti istituzionalmente competenti, da altri enti pubblici o loro consorzi, per delega.

2. In sede di programmazione degli interventi per settore, vengono approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), o dal Ministro competente, schemi-tipo di convenzione per l'attuazione della delega di cui al comma 1.

ART. 26.

(Esecutività delle aggiudicazioni).

1. Sono immediatamente esecutivi gli atti di aggiudicazione, nel caso in cui i documenti precontrattuali ne dichiarino il valore contrattuale, ed i contratti d'appalto, che debbono essere stipulati entro venti giorni dall'aggiudicazione.

ART. 27.

(Capitolato generale).

1. L'esecuzione e la gestione degli appalti di opere pubbliche sono disciplinate da un capitolato generale da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Il capitolato generale di cui al comma 1 disciplina altresì i casi in cui l'amministrazione appaltante può trasferire all'appaltatore compiti e funzioni di natura pubblicistica.

ART. 28.

(Concessioni di opere pubbliche).

1. È abrogata la legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonché tutte le altre disposizioni che prevedono l'affidamento in concessione di lavori pubblici, con esecuzione diretta da parte del concessionario, salvo che non sia ad esso affidata anche la gestione dell'opera.

2. Possono affidarsi in concessione a soggetti privati le attività aventi carattere

organizzativo e di servizio della pubblica amministrazione nonché gli studi per la realizzazione delle opere pubbliche, comprese la redazione dei progetti e le funzioni di stazione appaltante.

CAPO II

AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO INFERIORE AL LIMITE DI VALORE PREVISTO DALLA NORMATIVA COMUNITARIA

ART. 29.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i lavori intesi alla realizzazione o al recupero di opere pubbliche di interesse dello Stato, non soggette per limite d'importo alla disciplina di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, di recepimento della direttiva 89/440/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989.

ART. 30.

(Sistemi di affidamento).

1. I sistemi di affidamento delle opere pubbliche sono i seguenti:

- a) licitazione privata;
- b) cottimo fiduciario;
- c) appalto-concorso;
- d) trattativa privata.

2. Per la realizzazione di opere che non presentino caratteristiche di particolare complessità progettuale ed esecutiva, le amministrazioni affidano di norma i relativi lavori mediante licitazione privata o cottimo fiduciario con il criterio del massimo ribasso o dell'offerta di prezzi unitari.

3. Le opere per le quali è opportuno valutare l'adozione di una pluralità di soluzioni tecniche o di sistemi di costruzione o di materiali, sono affidate di norma mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Qualora la particolare complessità ed entità progettuale ed esecutiva delle opere evidenzii la necessità di avvalersi, fin dalle prime fasi del procedimento, delle capacità progettuali e tecnico-organizzative delle imprese appaltatrici, i relativi lavori sono affidati mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Alla trattativa privata può farsi ricorso esclusivamente quando si realizzino le condizioni indicate nell'articolo 42.

6. I lavori di semplice esecuzione che non richiedono notevoli mezzi d'opera né speciali attrezzature tecniche, ed il cui importo non ecceda comunque i 100 milioni di lire, possono essere effettuati in amministrazione diretta.

ART. 31.

(Obblighi degli appaltatori).

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione dei lavori, devono essere garantiti con specifico atto di impegno dell'appaltatore o del concessionario:

a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;

b) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, ivi compresa l'integrale osservanza degli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle casse edili e agli enti scuola contemplati dai predetti accordi collettivi;

c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di ca-

rattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 32.

(Opere scorporabili).

1. Quando l'opera da realizzare presenti caratteristiche tecniche che rendano necessaria, per la sua esecuzione, una diversificata specializzazione tecnica l'amministrazione aggiudicatrice definisce preventivamente le parti, gli impianti ed i servizi speciali scorporabili. Le parti dell'opera scorporabili sono individuate, con il loro esatto importo e con l'indicazione della categoria prevalente, nel bando di gara o nel capitolato speciale. La gara relativa può essere indetta anche soltanto tra associazioni temporanee di imprese a condizione che ciascuna impresa sia in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

2. L'esecuzione di parti dell'opera scorporabili può essere altresì affidata ad imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che, nel corso di una gara per l'appalto dell'opera complessiva, abbiano presentato offerte per le sole opere scorporabili. Qualora l'ente appaltante intenda avvalersi di questa possibilità deve indicare nel bando di gara le opere scorporabili e consentire alle imprese di presentare offerte per le sole opere scorporabili ovvero per l'opera principale e per quelle scorporabili con la relativa indicazione dell'offerta per l'opera complessiva.

ART. 33.

(Aggiudicazione delle opere scorporabili).

1. In alternativa alle modalità previste dall'articolo 32, l'ente appaltante può, ove ciò risulti conveniente, procedere a gare apposite e separate per le opere scorporabili.

2. In questo caso, nel bando di gara dell'opera principale sono indicate le parti soggette ad autonoma gara, e nei bandi

relativi alle opere scorporate è indicata l'opera principale cui esse sono collegate.

3. I capitoli speciali relativi all'opera principale e quelli relativi alle opere scorporate debbono contenere norme che consentano un effettivo coordinamento dei vari lavori.

ART. 34.

(Parti di opere subappaltabili).

1. Le amministrazioni possono richiedere, nel bando di gara o nel capitolato speciale, che l'impresa offerente specifichi se e quali parti dell'opera intenda subappaltare o comunque affidare a terzi imprenditori.

2. Le offerte presentate dalle imprese devono contenere l'indicazione delle opere che intendono subappaltare e il relativo importo, nonché l'individuazione dei subappaltatori, completa della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

3. Qualora nelle offerte siano indicati i subappaltatori, ciascun subappalto è autorizzato dall'amministrazione aggiudicatrice contestualmente all'aggiudicazione dell'appalto.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, il subappalto è vietato in assenza della richiesta di cui al comma 1.

ART. 35.

(Subappalti).

1. I lavori di categorie specialistiche e le opere speciali da eseguire nell'ambito di un appalto principale possono essere affidati dall'impresa aggiudicataria dell'appalto a terzi imprenditori, previa espressa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'autorizzazione al subappalto può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori da parte di imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. In ogni caso non può essere autorizzato il subappalto ad imprese che non ottemperino alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, nonché alle disposizioni in materia previdenziale. Il possesso di tali requisiti è attestato, mediante apposita dichiarazione, dall'appaltatore principale con contestuale assunzione di responsabilità solidale.

4. Qualora consti la perdita dei requisiti, oppure la violazione da parte del subappaltatore delle disposizioni di cui al comma 3, l'amministrazione appaltante può risolvere il contratto con l'appaltatore principale, previa diffida a far cessare immediatamente l'irregolarità, fermo restando, ove spettante, il risarcimento del danno causato all'amministrazione stessa.

5. L'imprenditore nei cui confronti sia stato concluso un contratto di subappalto non può subappaltare a sua volta a terze imprese lavori assunti in subappalto.

ART. 36.

(Ammissione alle gare).

1. Per l'ammissione alle procedure di gara disciplinate dalla presente legge è richiesto il possesso delle condizioni previste dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In relazione al tipo e all'importo dei lavori può essere altresì richiesto il possesso di una o più referenze fra quelle indicate dagli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo n. 406 del 1991.

2. Nel caso di appalto-concorso, il bando di gara deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. Al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni appaltanti e di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, delibera per le varie procedure di affidamento, anche per tipi di opere e importi dei lavori, bandi-tipo di gara, cui le amministrazioni interessate debbono attenersi.

ART. 37.

(Appalto-concorso).

1. Le amministrazioni possono bandire appalti-concorso per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

2. L'affidamento di lavori mediante appalto-concorso è preceduto dalla predisposizione di un progetto di massima e di un capitolato prestazionale eventualmente corredati dall'indicazione di prescrizioni, condizioni e requisiti tecnici inderogabili. L'affidamento dei lavori può tuttavia essere preceduto dalla predisposizione di un progetto preliminare e di un capitolato esigenziale qualora le opere siano di complessità estrema.

3. L'ente appaltante può prevedere nel bando di gara il totale o parziale rimborso delle spese di progetto, determinandone la misura e le modalità.

4. Gli appalti-concorso sono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 39.

ART. 38.

(Licitazione privata).

1. L'affidamento dei lavori mediante licitazione privata è preceduto dalla predisposizione di un progetto esecutivo e di un capitolato oggettuale ovvero, qualora ricorrano le ipotesi di cui al comma 3, di un progetto di massima o di un progetto esecutivo aperto a varianti e di un capitolato prestazionale.

2. Le licitazioni private sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso, da determinarsi mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, o mediante offerta di ribasso, senza prefissione di limiti, secondo quanto pre-

visto dall'articolo 1, lettera *a*), della citata legge n. 14 del 1973;

b) offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 39.

3. Nel caso in cui si ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può prevedersi la possibilità che gli offerenti presentino un progetto esecutivo da essi redatto o varianti parziali al progetto esecutivo posto a base della gara. Tale possibilità, che può riferirsi ad una pluralità di soluzioni tecniche, di sistemi di costruzione o di impiego di materiali, deve essere indicata nel bando di gara e trovare riscontro e specificazione nel progetto e nel capitolato speciale ad esso relativi, i quali debbono indicare gli elementi suscettibili di modificazioni e i criteri di valutazione espressi in termini numerici.

ART. 39.

(Offerta economicamente più vantaggiosa).

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione, variabili in relazione all'opera da realizzare:

- a*) il prezzo;
- b*) il valore tecnico dell'opera;
- c*) il rendimento;
- d*) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- e*) il piano per la sicurezza nel cantiere;
- f*) il tempo di esecuzione dei lavori;
- g*) particolari forme di garanzia assicurativa, integrative di quelle obbligatorie;
- h*) altri elementi da prevedere nel bando di gara.

2. Il bando di gara o il capitolato speciale indica tutti gli elementi prescelti, da applicarsi separatamente o congiuntamente per la valutazione dell'offerta, nell'ordine di importanza loro attribuita.

3. Per ciascun elemento di valutazione che non attenga esclusivamente al prezzo sono individuati, in ordine decrescente, i singoli fattori e i relativi parametri che concorrono a determinarlo nonché i criteri di valutazione espressi in termini numerici.

ART. 40.

(Commissioni giudicatrici).

1. Quando le opere pubbliche siano aggiudicate con il sistema dell'appalto-concorso o della licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'affidamento è effettuato sulla base di una valutazione tecnica delle offerte compiuta da un'apposita commissione giudicatrice.

2. La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell'ente appaltante ed è composta:

a) dal legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da quattro membri effettivi e due supplenti destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro assenza od impedimento.

3. I membri sono scelti, secondo la composizione ritenuta più idonea alla valutazione delle offerte, in conformità alle specifiche competenze professionali determinate dalla legge:

a) tra professionisti con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti tra terne proposte dagli ordini professionali;

b) tra professori universitari di ruolo scelti tra terne proposte dalle presidenze delle facoltà interessate per materia;

c) tra funzionari delle amministrazioni appaltanti, di profilo professionale tecnico o giuridico-amministrativo, che espletino la propria attività nell'ambito della struttura organizzativa interessata all'opera da eseguire.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione appartenente al profilo giuridico-amministrativo.

5. I componenti della commissione che siano liberi professionisti o professori universitari non possono essere nominati se già incaricati in altra commissione giudicatrice costituita ai sensi del presente articolo che debba ancora ultimare i suoi lavori. Le designazioni degli stessi componenti da parte degli organi ai quali spettano ai sensi del comma 3 devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente appaltante. Trascorso tale termine la nomina è disposta direttamente da quest'ultimo.

ART. 41.

(Compiti delle commissioni giudicatrici).

1. La commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i suoi membri salvo che per le attività istruttorie e preparatorie, le quali sono delegabili dal collegio a sottocommissioni o a singoli membri. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta.

2. La commissione procede alla valutazione delle offerte secondo criteri univoci di giudizio che, ove non precisamente delineati nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto, sono stabiliti preliminarmente dalla commissione medesima insieme alla determinazione delle regole procedurali per la valutazione delle offerte.

3. Alle sedute nelle quali la commissione procede alla valutazione delle offerte partecipano, con voto consultivo, i progettisti dell'opera.

4. La relazione finale della commissione ed il verbale della riunione conclusiva sono trasmessi all'amministrazione appaltante nel termine assegnato dal provvedimento di nomina della commissione per l'espletamento dell'incarico. Il mancato rispetto del termine, salvo il caso di eventuali proroghe accordate dall'amministrazione per comprovate ragioni, può comportare la revoca del provvedimento di nomina.

ART. 42.

(Trattativa privata).

1. L'aggiudicazione dei lavori mediante trattativa privata è ammessa, previa pubblicazione di un bando di gara in cui siano indicati le caratteristiche essenziali dell'opera da realizzare e i criteri qualitativi di selezione dei concorrenti, nei casi seguenti:

a) quando si tratti di lavori da realizzare a scopo di ricerca o sperimentazione;

b) quando, in casi eccezionali, la particolare natura dei lavori e l'imprevedibilità del loro sviluppo non consentano una determinazione preliminare e complessiva né delle tecniche di esecuzione né dei prezzi.

2. L'aggiudicazione dei lavori mediante trattativa privata è altresì ammessa, senza la pubblicazione preliminare del bando di gara, nei seguenti casi:

a) quando, in una gara indetta mediante licitazione privata o appalto-concorso, non siano state presentate offerte o siano state presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili ovvero, nell'appalto-concorso, nessuna offerta sia risultata rispondente alle esigenze tecnico-economiche perseguite dall'amministrazione, purché le condizioni dell'appalto iniziale non siano fundamentalmente modificate;

b) per lavori la cui realizzazione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti di esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, qualora l'urgenza di riparare danni gravi e imprevisti, ovvero di evitare il verificarsi di quelli immediatamente prevedibili, non sia compatibile con i termini richiesti dalle altre procedure di aggiudicazione;

d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente ag-

giudicato e che siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera ivi descritta in conseguenza di atti o fatti a quel momento non previsti, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e che non possano essere tecnicamente o economicamente distinti dall'appalto principale, ovvero siano strettamente necessari al suo perfezionamento quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale. L'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non può superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

e) per i lavori attinenti ad opere scorporabili, comprese nel progetto originario, la cui esecuzione possa essere differita a condizione che siano aggiudicate allo stesso appaltatore delle opere principali;

f) per i nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari da aggiudicare allo stesso contraente, purché in possesso dei prescritti requisiti tecnico-economici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto originario posto in gara e che la possibilità di ricorso alla trattativa privata sia stata prevista nel bando di gara dell'appalto aggiudicato. Il ricorso a questa procedura è inammissibile decorsi tre anni dall'aggiudicazione dell'appalto iniziale;

g) per i lavori dichiarati segreti in funzione della sicurezza dello Stato.

3. L'amministrazione appaltante ha inoltre la facoltà di aggiudicare a trattativa privata l'appalto dei lavori per il quale entro il biennio dall'aggiudicazione si sia interrotto il rapporto contrattuale, al concorrente che si sia classificato al secondo posto nella gara originaria.

4. L'affidamento dei lavori mediante trattativa privata è preceduto dalla predisposizione di un progetto esecutivo e di un capitolato oggettuale nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), e in quelle previste nel comma 2, lettere a), b), d), e), ed f).

5. L'affidamento dei lavori mediante trattativa privata è preceduto dalla predi-

sposizione di un progetto di massima e di un capitolato prestazionale nei casi disciplinati dal comma 1, lettera *b*), o da un capitolato esigenziale nei casi disciplinati dal comma 2, lettera *c*).

ART. 43.

(Criteri di valutazione).

1. Nei casi previsti dall'articolo 42, comma 1, l'amministrazione effettua un'indagine esplorativa diretta a valutare gli elementi tecnici ed economici delle richieste pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara e ammette a negoziare almeno cinque imprese. Qualora le richieste valutabili siano più di dieci, si procede mediante sorteggio a ridurle a tale numero.

2. Le valutazioni effettuate dall'amministrazione ai fini della scelta dell'impresa devono risultare da un apposito processo verbale contenente l'indicazione delle richieste pervenute, delle imprese interpellate e dei motivi che hanno indotto l'amministrazione ad avviare la trattativa privata con l'impresa prescelta.

3. In tutti i casi previsti dall'articolo 38 la congruità dei prezzi di aggiudicazione è attestata dai competenti servizi degli enti appaltanti, mediante analisi dei costi e controlli tecnico-economici.

4. La deliberazione di aggiudicazione dà atto della procedura seguita, facendo altresì esplicito riferimento all'attestazione di congruità del prezzo.

ART. 44.

(Cottimo fiduciario).

1. I lavori di importo complessivo non superiore a 2 miliardi di lire possono essere affidati mediante cottimo fiduciario qualora si manifesti la necessità di provvedere prontamente alla realizzazione di opere che non presentino caratteri di complessità progettuale ed esecutiva.

2. L'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario è preceduto dalla predi-

sposizione di un progetto esecutivo e di un capitolato oggettuale.

3. L'espletamento del cottimo fiduciario è disposto dall'ente sulla base di un verbale di urgenza redatto dal funzionario tecnico appartenente alla qualifica più elevata dell'ente stesso.

4. All'aggiudicazione si provvede previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere invitate non meno di quindici imprese. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni. I lavori sono aggiudicati in conformità ai risultati della gara mediante offerta di ribasso senza prefissione di limiti o offerta di prezzi unitari.

ART. 45.

(Interventi di somma urgenza).

1. Agli interventi di somma urgenza disciplinati dall'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, che si rendano necessari a tutela della pubblica incolumità si provvede mediante cottimo fiduciario e i relativi lavori possono essere assegnati senza gara ufficiosa.

2. La necessità di provvedere in via di somma urgenza deve risultare da un processo verbale da redigersi a cura del funzionario tecnico dell'ente cui compete la realizzazione degli interventi di qualifica più elevata che si trovi sul luogo. In tal caso il funzionario richiede all'autorità competente l'autorizzazione ad eseguire i lavori e, sotto la propria responsabilità, può procedere alla loro assegnazione immediata sino alla concorrenza di 2 miliardi di lire.

3. Il verbale di somma urgenza va trasmesso entro dieci giorni dall'ultimazione dei lavori all'ente per l'approvazione dei progetti, del contratto e degli atti di contabilità redatti dal funzionario.

4. L'ente può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento agli stessi soggetti che hanno provveduto all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 dei connessi lavori atti al ripristino della funzionalità dell'opera.

ART. 46.

(Offerte anomale).

1. Qualunque sia il criterio di aggiudicazione adottato, sono escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore, non inferiore al 5 per cento, che deve essere specificato nei documenti precontrattuali.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI
E DI ATTUAZIONE

ART. 47.

(Leggi regionali).

1. Le regioni, gli enti locali territoriali, i loro consorzi e tutti gli altri enti pubblici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Le regioni possono tuttavia, per i lavori pubblici di loro competenza, approvare leggi contenenti norme integrative di dettaglio, nel rispetto dei principi indicati nella presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

ART. 48.

(Delega al Governo e norme di attuazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino e l'adeguamento, secondo i principi contenuti nella presente legge, di tutte le norme che disciplinano l'appalto della realizzazione di opere pubbliche.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, emana, con proprio decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme tecniche essenziali per assicurare la corretta ed efficace progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, anche con riferimento alle direttive della Comunità economica europea.

ART. 49.

(Organi tecnici pubblici).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si disponga l'istituzione in ciascun capoluogo di regione di un organo che, ai fini della realizzazione delle opere pubbliche di cui alla presente legge, curi le attività di ricerca, studio, progettazione ed eventualmente direzione dei lavori pubblici di maggiore complessità ed impegno finanziario programmati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici non economici.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento dell'organo di cui al comma 1, nonché i sistemi di coordinamento con gli uffici esistenti.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 fissa altresì il contingente di personale suddiviso per qualifiche che gli enti pubblici dotati di ufficio tecnico debbono mettere a disposizione dell'organo di cui al comma 1. È fatto comunque divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale. Gli enti pubblici non dotati di ufficio tecnico possono, previ accordi con i responsabili della struttura stessa, mettere a disposizione di essa proprio personale.

4. La struttura di cui al comma 1 può avvalersi dell'apporto di liberi professionisti i cui rapporti sono regolati in conformità dello schema di convenzione di cui all'articolo 11.

ART. 50.

(Norme applicabili).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

2. È abrogata la legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, e la quota del 2 per cento da essa prevista è destinata alla sistemazione a verde del lotto sul quale insiste l'opera pubblica o, qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, ad opere di urbanizzazione ed arredo urbano delle aree limitrofe di uso pubblico.

ART. 51.

(Responsabilità dei funzionari pubblici).

1. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli atti attinenti all'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, all'aggiudicazione, alla stipula e alla gestione dei contratti d'appalto sono compiuti, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal funzionario di livello o grado più elevato dell'ente pubblico competente o delegato ovvero da quei funzionari ai quali le norme vigenti già li attribuiscono.

2. Qualora gli atti indicati dal comma 1 abbiano contenuti discrezionalmente determinabili, i funzionari che li compiono rispondono non soltanto del rispetto della legge ma anche del risultato dell'azione amministrativa. L'ente dal quale dipendono può stipulare, per settori e tipi di atti, contratti di assicurazione contro la responsabilità civile.

3. I Ministri e gli amministratori degli enti pubblici ai quali si applicano le norme della presente legge non rispondono del comportamento dei dipendenti funzionari in ordine agli atti posti in essere secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo 48 restano ferme le competenze attribuite dalla vigente normativa agli organi consultivi in materia di opere pubbliche.

ART. 52.

(Localizzazione delle opere di interesse statale e assimilate).

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti istituzionalmente competenti, all'atto dell'approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, li comunicano al Ministero dei lavori pubblici, ai comuni ed alle regioni interessati ai fini della scelta delle aree e dell'accertamento della compatibilità urbanistico-ambientale.

2. Per le opere che non eccedano, per dimensione o importanza, la scala urbana i comuni provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento del programma alla scelta dell'area nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in variante agli stessi qualora non vi siano previste zone per pubblici servizi. Sulla base del conseguente progetto di massima, il comune attesta la compatibilità dello stesso con gli strumenti urbanistici ed edilizi, dettando eventuali prescrizioni per un corretto inserimento dell'opera nel tessuto urbano.

3. Per le altre opere le regioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, indicano all'amministrazione competente una o più localizzazioni o tracciati possibili per l'intervento programmato, sempreché i vigenti strumenti di pianificazione contengano idonee previsioni e prescrizioni. In caso contrario, entro centottanta giorni da tale comunicazione, provvedono, sentite le amministrazioni competenti e gli enti locali, ad approntare, previa verifica ambientale, le occorrenti varianti ai predetti strumenti, salvo che non vi ostino motivi di particolare rilevanza.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti nei commi 2 e 3 l'amministrazione interessata, d'intesa con il Mini-

stero dei lavori pubblici, provvede a localizzare direttamente l'intervento anche con effetto di eventuale variante agli strumenti urbanistici vigenti.

5. Si prescinde dalle procedure suesposte nel caso di interventi strettamente connessi alle calamità naturali nonché per le seguenti opere di rilevanza militare:

a) porti di prima categoria;

b) aeroporti militari;

c) caserme di confine;

d) attrezzature ed impianti di importanza strategica e logistica comunque eccedente l'ambito regionale.

ART. 53.

(Qualificazione degli appaltatori).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57, di istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

2. Le disposizioni legislative o regolamentari che facciano riferimento all'Albo nazionale dei costruttori si intendono sostituite con il richiamo alle norme che disciplinano la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti delle imprese di Paesi membri della Comunità europea dove non esistono organismi analoghi.

3. Tutte le imprese che concorrono alla realizzazione di opere pubbliche adottano sistemi di qualità. Le associazioni di categoria promuovono la qualificazione e la certificazione dei sistemi di qualità delle imprese. Gli enti ed organismi abilitati alla certificazione della qualità attestano la qualificazione delle imprese interessate al processo costruttivo secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme previste dall'articolo 48.

4. L'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti presso il Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di « Osservatorio generale permanente per le opere pubbliche », le cui attribuzioni e modalità di

funzionamento saranno stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Le gare e i contratti d'appalto già attribuiti all'Ispettorato di cui al comma 4 sono rispettivamente indette e stipulati dai provveditorati regionali alle opere pubbliche secondo la rispettiva competenza territoriale.